

**TAR Marche. Rette nei servizi sociali e sociosanitari. I Comuni non possono eludere o modificare normativa ISEE al fine di non compartecipare alla spesa.  
Nelle disponibilità dell'assistito per spese personali deve rimanere 250 euro mese**

Con la Sentenza [427/2018](#) depositata il 12 giugno il TAR Marche ha accolto il ricorso dei familiari di una persona ricoverata presso una residenza protetta psichiatrica, nei confronti del Comune di Ascoli Piceno. Il Comune si era rifiutato di integrare la retta con la motivazione della mancanza di risorse e con quanto stabilito dal proprio regolamento comunale che stabiliva il coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti.

La vicenda prende avvio a seguito delle delibere regionali del 2013 (1195) e 2014 (1331) che stabilivano le ripartizioni degli oneri tra settore sanitario e sociale nei servizi sociosanitari. In alcuni servizi residenziali (disabilità e salute mentale) si introducevano quote di compartecipazione di tipo sociale precedentemente assenti.

La Sentenza conferma che i Comuni sono obbligati a compartecipare alle spese nel caso in cui i redditi dell'assistito non siano sufficienti. A tale fine devono applicare la normativa nazionale (ISEE) riguardante la compartecipazione al costo del servizio. Normativa che i Comuni devono applicare e non modificare attraverso i propri regolamenti con l'illegittimo coinvolgimento di soggetti che non costituiscono nucleo di riferimento ai sensi della normativa ISEE (Dpcm 159/2013). Comuni che per negare la compartecipazione non possono, altresì, addurre la scarsità di risorse.

La Sentenza al contempo obbliga, secondo quanto disposto dalla normativa regionale, i Comuni a lasciare nella disponibilità dell'utente per le spese personali una quota non inferiore a 250 euro mese.

Considerata la giurisprudenza si tratta di una **sentenza scontata**, effetto dell'ostinazione dei Comuni di non voler rispettare le leggi vigenti e dunque di contribuire alla integrazione della retta nel caso in cui i redditi dell'assistito non siano sufficienti. La stragrande maggioranza dei Comuni infatti si rifiuta di assumere gli oneri di spettanza scaricando illegittimamente su parenti, non coinvolgibili, le spese per il pagamento delle rette.

Va, inoltre, ricordato che il contenuto della Sentenza non riguarda i soli Servizi per i quali nelle Marche è scattata (dal 2015) la compartecipazione degli utenti, a seguito delle citate delibere, ma tutti i servizi sociali e sociosanitari rivolti a soggetti non autosufficienti (anziani, disabili, salute mentale) per i quali la contribuzione al costo non è prevista con la corretta applicazione della vigente normativa in tema di compartecipazione alla spesa (Dpcm 159/2013). Ovvero quando i Regolamenti comunali coinvolgono, ai fini della contribuzione, anche soggetti non previsti dal nucleo di riferimento così come stabilito dalla vigente normativa (Dpcm 159/2013).

Auspichiamo vivamente che la Sentenza sia occasione per i Comuni di rispettare le leggi vigenti e di provvedere alla modifica di regolamentazioni illegittime che in molti casi, caricando sugli utenti oneri insostenibili, impediscono l'accesso a servizi essenziali e come tali obbligatori (normativa LEA, Dpcm 12.1.2017).

**Gruppo Solidarietà**

14 giugno 2018

**Per chi volesse approfondire. Interventi sul tema del Gruppo Solidarietà**

- [Marche. Servizi sociosanitari. No a richieste di contribuzioni illegittime](#)
  - [Marche. Quote sociali servizi. I Comuni si assumano le loro responsabilità](#)
  - [Contribuzione utenti. Le richieste alla regione Marche](#)
  - [Contribuzione al costo dei servizi. Sul Regolamento dell'ATS 8 di Senigallia](#)
-

## **Alcune parti della Sentenza**

2 Il ricorso per motivi aggiunti è fondato. Con riguardo alla definizione della condizione economica dell'assistito, l'art. 2 co. 1 del DPCM n. 159 del 2013 prevede che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni".

2.3 Va ritenuto che sia la norma statale, sia quella regionale (art. 20 comma 1 sopracitato) stabiliscano chiaramente che non solo l'accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente.

2.6 Il Comune non può quindi autonomamente stabilire modi diversi di calcolo del reddito disponibile, in assenza di un'autonoma disciplina regionale sul punto. Di conseguenza, il riferimento ai soggetti tenuti agli alimenti, contenuto nell'art. 40 comma 3 del Regolamento di Sistema Integrato dei Servizi Sociali comunale, non può essere inteso come rivolto a soggetti differenti da quelli i cui redditi sono inclusi nell'ISEE, e tanto meno rivolto a tutti i soggetti di cui all'art. 433 del Codice civile. Del resto, l'art. 8 comma 1 del medesimo regolamento non può che fare riferimento alla legislazione ISEE vigente, pur riferendosi al d.lgs n. 109 del 1998

3 In definitiva, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, l'impugnata nota comunale dell'8 novembre 2016, deve essere annullata nella parte in cui denega la compartecipazione comunale sulla base di redditi posseduti dai soggetti tenuti ad obblighi alimentari ex art. 433 cod. civ.

3.1 Per quanto riguarda la quota per le spese personali, la circostanza che il riferimento alla somma di 250 euro mensili sia inserita nella parte narrativa (documento istruttorio) della delibera di Giunta Regionale n. 1159 (*si tratta di 1195 ndr*) del 2013 non toglie che tale ammontare sia parte integrante delle percentuali di compartecipazione stabilite dalla delibera citata. Del resto, come nota parte ricorrente, la legge regionale n. 43 del 1988, richiamata dal provvedimento impugnato, è stata abrogata dalla legge regionale n. 32 del 2014, del quale la delibera n. 1159 (*si tratta di 1195 ndr*) del 2013 costituisce integrazione. Di conseguenza la nota dell'8 novembre 2016 deve essere annullata anche nella parte in cui, nel negare la compartecipazione, stabilisce la quota per le spese personali in 129,11 Euro. Nel decidere sull'istanza presentata dal ricorrente, l'Amministrazione dovrà quindi applicare la legge Regione Marche n. 32 del 2014 e le Delibere della Giunta Regione Marche n. 1159 del 2013 e n. 1331 del 2014.

**Sostienici con il  
5x1000 - CF 91004430426**